

COMMISSIONE IV
GIUSTIZIA

XXV.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 25 MAGGIO 1960

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE DOMINEDO'

INDICE

	PAG.
Proposte di legge (<i>Sospensione della discussione</i>):	
CERVONE ed altri: Sistemazione dei dattilografi ed amanuensi giudiziari assunti a norma dell'articolo 99 del regio decreto-legge 8 maggio 1924, n. 745, e liquidazione ad essi spettante all'atto in cui cessano di prestare la propria opera negli uffici giudiziari in applicazione della legge 20 febbraio 1958, n. 58. (1136);	
MISEFARI e GULLO: Norme integrative della legge 20 febbraio 1958, n. 58, relativa alla sistemazione dei dattilografi ed amanuensi giudiziari. (737)	337
PRESIDENTE	337, 345, 348, 349
FRACASSI, <i>Relatore</i>	338, 344, 348, 349
SPALLINO, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia</i> 344, 345, 346, 347, 348	349
DANTE	346
KUNTZE	347, 349
DEGLI OCCHI	347, 348
BREGANZE	348

Discussione delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Cervone ed altri: Sistemazione dei dattilografi ed amanuensi giudiziari assunti a norma dell'articolo 99 del regio decreto-legge 8 maggio 1924, n. 745, e liquidazione ad essi spettante all'atto in cui cessano di prestare la propria opera negli uffici giudiziari in applicazione della legge 20 febbraio 1958, n. 58 (1136), e dei deputati Misefari e Gullo: Norme integrative della legge 20 febbraio 1958, n. 58, relativa alla sistemazione degli amanuensi e dattilografi giudiziari (787).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione abbinata della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Cervone ed altri: « Sistemazione dei dattilografi ed amanuensi giudiziari assunti a norma dell'articolo 99 del regio decreto-legge 8 maggio 1924, n. 745, e liquidazione ad essi spettante all'atto in cui cessano di prestare la propria opera negli uffici giudiziari in applicazione della legge 29 febbraio 1958, n. 58 » e della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Misefari e Gullo: « Norme integrative della legge 20 febbraio 1958, n. 58, relativa alla sistemazione degli amanuensi e dattilografi giudiziari ».

Comunico che la V Commissione (Bilancio e partecipazioni statali), investita dall'esame della proposta n. 1136 per il parere alla nostra Commissione, ha espresso parere con-

La seduta comincia alle 9,55.

DANTE, *Segretario*, legge il verbale della seduta precedente.

(È approvato).

III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 MAGGIO 1960

trario alla proposta stessa con le seguenti osservazioni: « La Commissione non può esprimere parere favorevole perché la maggiore spesa della proposta conseguente è imputata a carico del capitolo 493 dello stato di previsione del Tesoro dell'esercizio 1958-59. Tale capitolo, corrispondente al cosiddetto Fondo globale, risulta tutto impegnato da prenotazioni di spesa già determinate al momento dell'approvazione dei bilanci e specificate in allegato alla nota preliminare che accompagna gli stati di previsione. La Commissione ritiene peraltro di dover esprimere tutto il proprio consenso ai motivi che hanno ispirato la proposta di legge e auspica che la Commissione Giustizia possa, in collaborazione con il Governo, trovare una diversa, adeguata soluzione al problema. Nel quale caso la Commissione Bilancio riprenderà in esame il provvedimento in oggetto ».

Il relatore, onorevole Fracassi, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

FRACASSI, *Relatore*. Onorevoli colleghi, non è questa la prima volta che il Parlamento è chiamato ad occuparsi degli amanuensi e dattilografi, assunti nelle varie Cancellerie e Segreterie giudiziarie in virtù dell'articolo 99 del regio decreto-legge 8 maggio 1924; n. 745. A tutti noi, per scienza diretta o indiretta, è ormai più che noto il calvario di quei poco più che duemila oscuri lavoratori che tutti, e in ogni occasione, hanno qualificato « preziosissimi e ottimi collaboratori della giustizia », tanto che di essi lo stesso Parlamento e il Governo hanno sempre riconosciuto doverosa la sistemazione, dal Governo definita in più occasioni « una improrogabile esigenza di giustizia ».

È, quindi, superfluo rifare una storia che tutti conosciamo e, pertanto, mi limiterò a ricordare i provvedimenti legislativi, attraverso i quali, fino ad oggi, si è attuato quel proposito di sistemazione. Come voi ricordate, onorevoli colleghi, l'ordinamento del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie, approvato nel 1924, autorizzava i capi di quegli uffici ad assumere, sotto la loro responsabilità, dattilografi ed amanuensi, da retribuire con i quattro decimi dei diritti di copia, spettanti alle cancellerie. È agevole immaginare quali siano stati i criteri seguiti per l'assunzione di quel personale, che talvolta non ha conosciuto nemmeno l'ubicazione degli uffici nell'interesse dei quali si diceva che lavorasse, ma assai più spesso ha fatto molto di più di quello che avrebbe dovuto fare. Dalle relazioni ai progetti di legge, approvati sotto la passata legislatura, si ap-

prende che non sono mancati casi, nei quali coloro che erano stati assunti per la sola copiatura a mano o a macchina, degli atti, avevano finito con l'assistere persino alle udienze, redigendo i relativi verbali. La retribuzione, naturalmente, era più che modesta (in media raggiungeva le lire 6.000 mensili e solo assai raramente le lire 15.000), ma nessuno protestava, né lasciava il lavoro, con la speranza, divenuta mano a mano certezza, di ottenere una sistemazione. Molte furono le promesse, ma solo nel dicembre del 1956 fu istituito il ruolo dei dattilografi giudiziari, con un organico di appena 500 unità. Quei posti furono messi a concorso, e solo in minima parte furono coperti dagli amanuensi e dattilografi già in servizio, perché al concorso stesso potettero partecipare anche estranei all'amministrazione. Il problema della sistemazione degli amanuensi e dattilografi assunti a norma dell'articolo 99 del ricordato ordinamento del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie, che il Governo si era più volte impegnato a risolvere e che aveva cominciato ad affrontare con la legge 27 dicembre 1956, n. 1444, che istituì il ruolo dei dattilografi giudiziari, rimaneva, quindi, ancora insoluto, perché non solo la maggior parte degli amanuensi in servizio non poté nemmeno partecipare al concorso bandito in esecuzione della legge ora ricordata, ma soprattutto perché i posti dell'organico, anche se tutti riservati, avrebbero escluso dalla promessa sistemazione i quattro quinti circa di coloro che erano legittimati ad attenderla. Il concorso, anzi, fu precluso proprio a coloro che per la più lunga loro permanenza negli uffici giudiziari, avrebbero avuto maggior diritto ad essere sistemati.

Fu certamente merito dell'onorevole Cervone avere nuovamente affrontato il problema della sistemazione degli amanuensi e dattilografi giudiziari ed averlo avviato a pratica soluzione, perché il Governo, nonostante il formale impegno assunto, era stato poi distratto da problemi più gravi e più urgenti. Fu, infatti, l'onorevole Cervone a presentare alla Camera, in data 9 aprile 1957, la proposta di legge n. 2858, che, trasmessa alle competenti Commissioni parlamentari, divenne poi la legge 20 febbraio 1958, n. 58. Si pensava che tale proposta potesse effettivamente definire e regolarizzare le posizioni ibride di tutti coloro che avevano lavorato esclusivamente per lo Stato e negli uffici dello Stato, pur non avendo con esso alcun rapporto di dipendenza diretta. In sede di discussione, però, e dopo una seduta indetta dall'al-

lora Sottosegretario per la grazia e giustizia onorevole Scalfaro, con la partecipazione dell'onorevole proponente, del relatore della Commissione Finanze e tesoro e di quello della Commissione Giustizia, unitamente ai funzionari del Ministero aventi competenza qualificata in materia, il Governo fu costretto a proporre degli emendamenti, che furono riconosciuti giusti, e conseguentemente approvati trasformando la ricordata proposta di legge n. 2858 nella legge del 20 febbraio 1958, n. 58. In conseguenza di questa furono banditi i concorsi di cui ai decreti ministeriali 26 marzo 1958, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 113 del 10 maggio 1958; già in sede di discussione di quel progetto, si rilevò che il problema, che era essenzialmente umano, doveva essere risolto in conformità delle leggi dello Stato e si riconobbe che, nei confronti della già troppo avvilita categoria degli amanuensi e dattilografi giudiziari assunti a norma dell'articolo 99 del regio decreto-legge 8 maggio 1924, n. 745, sarebbe stato opportuno dare un posto a tutti. Alla pratica attuazione di tale encomiabile proposito si opposero, però, questioni di carattere finanziario, e queste soprattutto consigliarono di limitare, per il momento almeno, il numero dei posti in organico, riservandosi di rivedere la materia in prosieguo, specie per dare una liquidazione a quanti, dopo tanti anni di mal retribuito e faticoso lavoro, non avrebbero potuto ottenere né la sistemazione, né un trattamento di quiescenza, né benefici di altro genere.

In questo frattempo, sono stati espletati i concorsi banditi in esecuzione delle leggi 27 dicembre 1956, n. 1444 e del 20 febbraio 1958, n. 58. I vincitori del primo concorso hanno assunto servizio solo fra la fine di agosto e i primi di settembre del 1959; i vincitori degli altri concorsi sono ancora in attesa di essere assunti. Quei concorsi, banditi a seguito dell'aumento dell'organico disposto con la ricordata legge 20 febbraio 1958, n. 58, se sono riusciti a dare una stabile sistemazione alla maggioranza, non sono riusciti a soddisfare la legittima attesa di tutti e, conseguentemente, hanno creato non pochi e giustificati malcontenti, perché si sono verificati molti casi in cui lavoratori della medesima categoria, a parità di condizioni e requisiti soggettivi, hanno subito un trattamento diverso per l'errata interpretazione e valutazione delle condizioni e dei requisiti stessi.

Vi sono, ad esempio, delle preture nelle quali si è impedito al dattilografo di partecipare al concorso, affermando che questo era riservato a coloro che prestavano servizio ne-

gli uffici centrali e non anche a coloro che lavoravano in quelli periferici; vi sono, ancora, uffici i quali hanno impedito ai propri dipendenti di partecipare al concorso, sostenendo che questo era riservato solo a coloro che erano stati assunti in servizio con regolare decreto del presidente della Corte d'appello; vi sono, infine, dattilografi i quali, pur avendo lavorato ininterrottamente negli uffici giudiziari per molti anni e da epoca certamente anteriore al 1° gennaio 1955 — fissata nella legge 20 febbraio 1958, n. 58 — non hanno potuto ottenere le relative certificazioni perché hanno sempre dovuto dividere con coloro che li avevano assunti il ricavato del loro lavoro. Né mancano malcontenti di altro genere, per eliminare i quali lo stesso onorevole Cervone, in unione con numerosi altri colleghi, ha presentato alla Camera il 30 aprile di quest'anno una nuova proposta di legge, che viene ora sottoposta al nostro esame.

Prima di tale esame, però, ritengo necessario ricordare delle particolari situazioni e sottoporre alla vostra attenzione alcune considerazioni.

1°) Si disse, in sede di discussione della proposta di legge n. 2858 innanzi ricordata, che si riteneva di dover fermare al 1° gennaio 1955 la data di assunzione in servizio degli aspiranti al concorso riservato, che sarebbe stato bandito, in quanto successivamente a quella data le assunzioni erano andate a mano a mano aumentando, perché, nel momento in cui si era sentito che poteva esservi una sistemazione definitiva, si erano fatte avanti persone forse qualificate e persino senza titolo.

Il fenomeno può essere stato vero, ma solo entro limiti assai modesti e assolutamente irrilevanti in un quadro di insieme, dal cui esame deve scaturire la sistemazione. Vero è, invece, che si sono moltiplicate le esigenze degli uffici, come è agevole dedurre dal fatto, certo ed innegabile, che successivamente al 1° gennaio 1955 si è sentita imperiosa la necessità di aumentare gli organici dei magistrati e dei cancellieri. Non la previsione di una sistemazione, quindi, ma solo il volume del lavoro ha reso indispensabile aumentare il numero degli amanuensi e dei dattilografi, tant'è vero che le cancellerie hanno dovuto continuare ad assumere personale, avvalendosi della facoltà di cui al più volte ricordato articolo 99 del regio decreto-legge 745 del 1924, anche quando per i neo-assunti nessuna speranza di sistemazione poteva più profilarsi all'orizzonte.

2°) È innegabile che il lavoro negli uffici giudiziari è andato aumentando di anno in anno, per cui attualmente prestano la loro opera in essi oltre 2.500 unità, che a stento e malamente riescono a sopperire alle più urgenti e inderogabili necessità degli uffici stessi. Se quelle unità dovessero essere ridotte alla metà circa, si comprende facilmente che il disagio, oggi già tanto evidente e sensibile, sarebbe certamente più che raddoppiato. Il problema, quindi, va considerato soprattutto sotto il profilo della utilità collettiva, prima ancora che sotto quello umano. Se potrà contemperarsi l'una e l'altra esigenza, ne avranno guadagnato certamente tutti: i cittadini prima, e gli amanuensi dopo.

A tale proposito non ripeto, ma faccio ugualmente mie, le altre specifiche considerazioni che si leggono nella relazione dell'onorevole proponente.

3°) In sede di discussione del primo progetto Cervone, quello, cioè, che dette vita alla legge n. 58 del 1958, il problema degli amanuensi e dattilografi assunti nelle cancellerie in virtù dell'articolo 99 dell'ordinamento degli uffici giudiziari del 1924, non fu ritenuto definitivamente accantonato o completamente risolto, ma si fecero delle riserve, specie per quanto concerneva la liquidazione di coloro che avrebbero lasciato il servizio dopo aver prestata la propria opera negli uffici giudiziari.

4°) Unico ostacolo incontrato sul cammino della sistemazione di quegli umili e maltrattati lavoratori, che così preziosamente e silenziosamente hanno fino ad oggi lavorato nell'interesse dello Stato e negli uffici che sono certamente tra i più importanti e delicati, perché concorrono all'attuazione della giustizia, è stata la copertura finanziaria e la necessità di adottare metodi di estremo rigore per impedire il precipitare dell'economia nazionale con un sensibile aggravio di spese per l'erario.

Se noi per i primi sentiamo il dovere di adottare la massima rigidità per l'esecuzione scrupolosa di un imperativo così categorico qual è l'obbligo di contenere le spese e possibilmente ridurle, dobbiamo anche sentire per primi il dovere di contemperare le esigenze dell'economia nazionale con quelle del rispetto dei diritti del cittadino. Conseguentemente, se possiamo — e ritengo di poterlo dimostrare — fare in modo che, senza aggravii, si rispettino le esigenze degli uffici e, se per ciò fare, si può contemperare senza acrobazie l'esigenza del singolo col riconoscimento di un diritto che, se non forma

oggetto specifico di una legge particolare, è indubbiamente sancito nelle leggi fondamentali dello Stato e, soprattutto, in quella legge dell'equità e della morale che ispira tutte le leggi; se tutto ciò è possibile, ritengo doveroso da parte nostra creare la legge che manca, nella quale si contengano e con la quale sia possibile attuare i principi su ricordati.

Altre considerazioni sarebbero ancora possibili, e forse anche utili, ma ritengo più proficuo riferire quali siano i principi che hanno ispirato la proposta di legge Cervone e gli emendamenti che ho l'onore di sottoporre al vostro esame, spiegando altresì come per l'attuazione di questo, che dovrebbe essere l'ultimo atto da compiere per la sistemazione degli amanuensi e dattilografi giudiziari assunti a norma del più volte citato articolo 99 della legge del 1924, la spesa necessaria possa essere contenuta entro i limiti del bilancio già approvato.

L'onorevole proponente, che ha certamente conosciuto e studiato meglio degli altri il problema della sistemazione dei dattilografi ed amanuensi giudiziari di cui si tratta, si è preoccupato di precisare che la sua proposta di legge ha il duplice scopo di colmare le innegabili deficienze degli uffici giudiziari, che saranno certamente acute sensibilmente dopo l'abrogazione dell'articolo 99 della legge del 1924 contemporaneamente al licenziamento della metà circa del personale che oggi presta servizio in quegli uffici, e di mantenere l'impegno, più che promessa, assunto dal Parlamento e dal Governo, di attuare anche nei confronti degli amanuensi e dattilografi giudiziari i canoni fondamentali della nostra Costituzione — di cui il Parlamento deve essere ed è il più geloso custode — e di tutte le altre leggi emanate per la tutela di ogni genere di prestazione d'opera.

È certo conforme al più elementare principio di giustizia distributiva, sancito nell'articolo 3 della Costituzione, riservare lo stesso trattamento indistintamente a tutti coloro che risulteranno in servizio alla data in cui fu presa in considerazione dal Parlamento la proposta che ora si discute, qualunque sia l'epoca della loro assunzione e qualunque possa essere la loro età, senza tenere in alcun conto eventuali esclusioni dai concorsi precedenti, tanto se l'esclusione fu provocata da non conseguita idoneità, tanto se fu provocata dall'età. Naturalmente l'anzianità di servizio, l'età e l'eventuale idoneità conseguita in precedenti concorsi, debbono esser tenuti nella dovuta considerazione.

Sappiamo, peraltro, che mentre il numero dei dattilografi ed amanuensi assunti dalle cancellerie anche dopo la promulgazione della legge 20 febbraio 1958, è di gran lunga superiore a quello che le disponibilità di bilancio consentano di trattenere nel ruolo organico dei dattilografi giudiziari, le inderogabili ed accertate esigenze degli uffici giudiziari impongono, dal canto loro, un sollecito aumento di organici in quel ruolo. Il numero dei posti complessivi in detto ruolo dovrebbe essere mantenuto per lo meno nei limiti delle 2.500 unità oggi effettivamente in servizio, ma un tale aumento inciderebbe sensibilmente sul bilancio dello Stato. È possibile, però, l'aumento di almeno quattrocento unità, perché la spesa relativa, prevista in circa 288 milioni, può essere attinta al capitolo 31 dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia, sul quale sono stati iscritti 745 milioni sin dall'esercizio 1957-58, in attuazione della legge 27 dicembre 1956, n. 1444, e altri 360 milioni in attuazione della legge 20 febbraio 1958, n. 58.

Tali somme fino ad oggi non sono state impiegate, perché i vincitori del concorso per i primi cinquecento posti hanno assunto servizio solo fra la fine di agosto e i primi di settembre dell'anno 1959, e i vincitori dei due concorsi a complessivi 1200 posti, banditi in attuazione della legge n. 58 del 1958, sono ancora in attesa di essere chiamati in servizio.

Allo scopo, poi, di consentire il più vasto assorbimento possibile degli amanuensi e dattilografi assunti a norma dell'articolo 99 dell'ordinamento del 1924, ci sembra legittimo disporre che coloro i quali risulteranno idonei, ma non compresi nella graduatoria del concorso che dovrà essere bandito per la copertura dei 400 posti aumentati, possono essere chiamati a coprire i posti che dovessero eventualmente rendersi vacanti nel biennio successivo all'assunzione in servizio dei vincitori del concorso stesso.

Naturalmente, dopo l'espletamento del concorso, non mancheranno coloro che dovranno ugualmente lasciare gli uffici, così come non tutti i vincitori dei vari concorsi potranno prestare la loro opera per maturare il diritto al trattamento di quiescenza.

Se teniamo presenti le statistiche alla data del 31 marzo 1956, rileviamo che alla data odierna oltre trecento unità in servizio hanno già superato il cinquantesimo anno di età, per cui, anche a voler computare gli anni di servizio prestati prima dell'inquadramento nel ruolo dei dattilografi giudiziari, non riuscirebbero a maturare il diritto al trattamento

di quiescenza. Ci sembra, quindi, equo e giusto non soltanto il riconoscere gli anni di servizio effettivamente prestati negli uffici giudiziari indistintamente a tutti coloro che vi sono stati chiamati in virtù dell'articolo 99 dell'ordinamento del 1924, ma consentire anche a quelli di essi che compissero o hanno già compiuto il cinquantesimo anno di età di chiedere il trattamento di quiescenza, se ne hanno diritto, o la liquidazione che riteniamo doverosa, per quanti dovranno lasciare il servizio.

Tutte le leggi emanate per la tutela del lavoro retribuito prevedono, al momento della cessazione del rapporto di lavoro, una liquidazione proporzionata al periodo di lavoro, nonché l'integrazione dello stipendio e di eventuali indennità non percepite. In attuazione di tali canoni fissati dalle leggi appare conforme a giustizia usare analogo trattamento anche per coloro che hanno prestato la propria opera negli uffici e nell'interesse dello Stato. E poiché sappiamo tutti che gli amanuensi e dattilografi giudiziari assunti a norma dell'articolo 99 dell'ordinamento del 1924 né hanno percepito quel minimo di salario, espressamente sancito nell'articolo 36 della nostra Costituzione, né hanno mai fruito di quel trattamento previdenziale ed assicurativo che avrebbe potuto consentire non solo l'assistenza sanitaria gratuita ed il rimborso, sia pure parziale, di spese mediche e di cura in caso di malattia, ma anche un'indennità in caso di disoccupazione, è doveroso sanare tali posizioni in modo che anche la categoria di cui ci occupiamo consegua quei benefici che non sono negati a nessuna delle categorie di lavoratori, per modesta che essa sia.

L'entità della liquidazione può essere calcolata nella misura di lire 35.000 per ogni anno o frazione di anno di servizio effettivamente prestato negli uffici giudiziari, pari quasi a un mese di stipendio del dattilografo giudiziario in ruolo. E poiché il salario percepito è stato di gran lunga inferiore ai minimi fissati per qualsiasi altra categoria di lavoratori, a titolo di integrazione forfettaria del salario stesso, appare equo aggiungere, per ogni unità non inquadrata nel ruolo, la somma di lire 100.000 se in servizio da epoca anteriore al 31 marzo 1956, e di lire 50.000 se assunto posteriormente a tale data.

Per garantire, infine, a ciascuno di essi quell'assistenza sanitaria e quella modesta tranquillità di vita cui hanno indubbiamente maturato il diritto, il Ministero di grazia e giustizia potrà concordare con l'E.N.P.A.S. tariffe speciali che consentano di assicurare

III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 MAGGIO 1960

anche i dattilografi ed amanuensi non inquadrati nel ruolo di dattilografi giudiziari, quel minimo di assistenza di cui fruiscono tutti gli altri lavoratori, senza, peraltro, gravare eccessivamente sul bilancio.

La spesa per l'assicurazione previdenziale e la liquidazione di coloro che dovranno o vorranno lasciare il servizio, è prevista in circa trecento milioni, che possono essere anch'essi attinti al capitolo 31 dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia, il quale li ha economizzati negli esercizi in corso e, parzialmente, anche in quello corrente.

Mi corre l'obbligo di richiamare l'attenzione della Commissione sulla necessità di evitare che gli amanuensi e i dattilografi non inquadrati nel ruolo dei dattilografi giudiziari, vengano letteralmente messi sul lastrico.

L'articolo 6 della legge 20 febbraio 1958, n. 58, ha, infatti, stabilito che i diritti di copia vengano versati nel conto entrate eventuali del Tesoro dal primo del mese successivo alla data del decreto di nomina dei vincitori degli ultimi concorsi banditi a norma della legge stessa. Poiché i decreti di nomina sono già in allestimento, è indispensabile prorogare il termine di cui al citato articolo 6 della legge n. 58 del 1958 fino alla data di assunzione in servizio dei vincitori del concorso che sarà bandito in esecuzione della presente legge, onde evitare che le cancellerie e le segreterie giudiziarie restino sprovviste dei fondi necessari al pagamento del personale che dovrebbe essere trattenuto in servizio.

Se, infatti, le cancellerie dovessero versare nel conto entrate eventuali del Tesoro i diritti di copia, non potrebbero più disporre dei cinque decimi di tali diritti, destinati agli amanuensi e ai dattilografi assunti a norma dell'articolo 99 dell'ordinamento del 1924.

Sarei, anzi, del parere di emanare una norma provvisoria, la quale, con un unico articolo, proroghi per lo meno fino al 30 giugno 1960 il termine di cui all'articolo 6 della legge 20 febbraio 1958, n. 58, in attesa che nel frattempo possa essere promulgata la presente legge, che dovrà provvedere alla definitiva sistemazione di tutti coloro che sono stati chiamati negli uffici giudiziari a norma dell'articolo 99 dell'ordinamento del 1924.

Il nuovo testo, che dovremo approvare, in considerazione di quanto ho avuto l'onore di esporre innanzi, ha, quindi, portato qualche modifica al testo dell'onorevole proponente, ma ritengo che tali modifiche riescano effettivamente a completare, come era nelle intenzioni dello stesso onorevole proponente,

definitivamente e senza ingiustizie o malcontenti, nel rigoroso quadro delle leggi del lavoro e della Costituzione, la sistemazione degli amanuensi e dei dattilografi giudiziari assunti a norma dell'articolo 99 del regio decreto-legge 8 maggio 1924, n. 745, siano stati essi già inquadrati nel ruolo dei dattilografi giudiziari o da questo siano rimasti esclusi per qualunque ragione.

Ho il dovere di aggiungere ancora qualche cosa a quanto ho avuto l'onore di esporvi con la mia relazione alla proposta Cervone riguardante la sistemazione dei dattilografi ed amanuensi assunti negli uffici giudiziari a norma dell'articolo 99 dell'ordinamento del 1924; e quanto succintamente aggiungerò, non potrà che militare decisamente a favore dell'approvazione da parte nostra del progetto stesso.

Mi è stato riferito, da fonte attendibilissima, che la IV Sezione del Consiglio di Stato, con decisione del 2 marzo 1960, ha accolto i ricorsi che tali Zanchi Rosa e Conti Elisa, degli uffici giudiziari di Roma, avevano proposto contro la loro esclusione, per avere esse superato il sessantacinquesimo anno di età, dal concorso a 900 posti di dattilografo giudiziario, riservato agli amanuensi in servizio al 1° gennaio 1955.

Pare, inoltre, che nella decisione del supremo consesso amministrativo si riconosca alle ricorrenti addirittura la qualità di « dipendenti » o « impiegate » dello Stato: se ciò fosse, come pare che sia, rispondente al vero, è agevole prevedere le conseguenze che l'esecuzione di quella sentenza non mancherebbe di spiegare in un prossimo futuro.

Senza soffermarmi sulla reale portata di tali conseguenze, debbo rilevare che, in ogni caso, l'accoglimento di quei ricorsi importa automaticamente l'annullamento del concorso espletato e quindi la necessità di ripeterlo, onde consentire di parteciparvi alle due ricorrenti sunn nominate, nonché a tutti gli altri aspiranti che si trovano nella loro identica condizione, alcuni dei quali hanno tuttora pendenti dinanzi alla stessa IV Sezione del Consiglio di Stato analoghi ricorsi di cui è facilmente prevedibile l'esito.

Ciò aumenterebbe il malcontento già in atto tra tutti i vincitori del concorso, i quali dovrebbero non solo sottoporsi ad un nuovo esame, ma dovrebbero sopportare anche delle spese, per taluni di essi rilevanti e forse insostenibili, a causa delle riconosciute disastrose loro condizioni economiche e dello stato permanente di disagio in cui vivono.

L'approvazione della proposta Cervone, invece, con le modifiche apportatevi, eliminerebbe l'inconveniente della ripetizione del concorso, perché i ricorrenti tutti, qualora potessero ottenere per altra via il tangibile riconoscimento del servizio prestato nell'interesse dello Stato e negli uffici dello Stato, rinunzierebbero alla esecuzione delle sentenze del Consiglio di Stato, e si accontenterebbero della liquidazione prevista dal progetto di legge in esame, e degli altri benefici, siano pur essi modesti, indicati nel progetto stesso.

Tutto ciò sono in condizioni di assicurare, a seguito di indagini opportunamente esperite e fatte esperire in questi ultimi tempi presso gli interessati.

Sarebbe, inoltre, possibile chiamare — finalmente! — in servizio i vincitori del concorso espletato, i quali da circa un anno attendono l'assunzione.

È poi di tutta evidenza che l'approvazione della proposta Cervone, per tutte le considerazioni ampiamente spiegate dall'onorevole proponente e da me nelle relazioni al progetto stesso, risolve definitivamente il problema della sistemazione degli amanuensi e dattilografi giudiziari, assunti a norma dell'articolo 99 dell'ordinamento del 1924, e regolarizza la posizione ibrida di tutti indistintamente coloro i quali hanno lavorato, per pochi o per molti anni, negli uffici dello Stato, esclusivamente nell'interesse dello Stato, senza avere con esso alcun rapporto di dipendenza diretta.

Il disegno di legge di iniziativa governativa, invece, non solo non elimina nessuno degli inconvenienti lamentati e messi in evidenza nelle relazioni ricordate, ma perpetua addirittura nel tempo quelle situazioni ibride, che si è voluto — e finora si è solo tentato — di eliminare. Non può, infatti, essere diversamente interpretata la disposizione che dovrebbe consentire, a taluni uffici giudiziari soltanto, di continuare ad assumere personale di dattilografia, da pagare con una parte di quei diritti di copia che debbono, invece, essere versati al fondo entrate speciali dello Stato, a norma della legge n. 58 del 1958. Si continua, cioè, a mantenere in vita la norma contenuta nell'articolo 99 dell'ordinamento giudiziario del 1924, che deve, invece, essere abrogata e che ha già dimostrato quali malefici effetti sia capace di produrre, e quali ancora ne produrrebbe, oggi specialmente, se proiettata nel tempo.

Né basta, perché si violerebbero anche, come è di facile intuizione, due principi costituzionali, se quella norma fosse mantenuta

in vita per alcuni uffici soltanto: si violerebbero, cioè, il principio della giustizia distributiva e quello della efficacia della legge nello spazio, con enorme ed incalcolabile danno per gli uffici dello Stato, per gli impiegati dello Stato e per i cittadini dello Stato.

Sono certo che gli onorevoli colleghi sapranno vedere la fondatezza di quanto sono venuto affermando, e confido, conseguentemente, nell'unanimità del loro voto per l'approvazione del progetto in esame, che soddisfa insieme esigenze di natura umana, di natura politica e, soprattutto, di natura essenzialmente giuridica.

La V Commissione (Bilancio) ha espresso parere contrario all'approvazione della proposta di legge Cervone, n. 1136, perché ha affermato che i capitoli del bilancio indicati per il reperimento dei fondi necessari alla copertura della spesa prevista sarebbero stati già impegnati e prenotati. La stessa Commissione, peraltro, non ha potuto fare a meno di riconoscere la giuridica fondatezza e la necessità della legge, riservandosi di prenderla nuovamente in considerazione appena fosse stata suggerita una diversa fonte per la copertura della spesa.

A prescindere dalla considerazione che la prenotazione non vale assolutamente assorbimento dei fondi, e al massimo potrà indurre ad un esame ulteriore per accertare quale sia la destinazione più necessaria e più urgente, due considerazioni ci sembrano decisive per indurre la V Commissione (Bilancio) a tornare sul proprio parere, e noi ad approvare questa legge, che è univocamente ed unanimemente qualificata conforme alla giustizia ed alle più naturali esigenze morali e giuridiche, in quanto serve a soddisfare le legittime pretese di una categoria di lavoratori, la cui opera fino ad oggi non ha certo ottenuto il meritato riconoscimento, che pure era stato più volte promesso e garantito dallo stesso Governo e dallo stesso Parlamento.

La prima delle due considerazioni cui innanzi accennavo trae spunto dalla constatazione che la legge in esame comincerebbe a spiegare i suoi effetti — nella migliore delle ipotesi — non prima del prossimo anno 1961, essendo noto a tutti il numero di mesi necessario per l'espletamento di un qualsiasi concorso. Ciò consentirebbe al Ministero interessato non soltanto il reperimento dei fondi, ma anche e soprattutto di apportare eventualmente le opportune modifiche allo stato di previsione per il prossimo esercizio finanziario.

Né può dirsi che ciò costituisce una deroga alla rigidità imposta per contenere e possibilmente ridurre le spese, perché quando una spesa è riconosciuta indispensabile per il funzionamento di uffici come quelli giudiziari, creati per il rispetto e l'attuazione delle leggi dello Stato, nulla deve o può essere opposto all'inserimento di essa nel bilancio dello Stato. Al massimo si potrà studiare l'opportunità di ridurre altre spese o destinare altri fondi alla copertura di quelle indispensabili.

La seconda considerazione ha carattere più pratico e realistico, e può valere ad indicare il modo di reperire i fondi in altri capitoli o in altre voci.

La legge 17 febbraio 1958, n. 59, infatti, nel modificare il decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 486, ha tra l'altro destinato un'aliquota dei proventi di cancelleria al Ministero di grazia e giustizia per sopperire ai bisogni straordinari degli uffici giudiziari, e un'altra aliquota allo Stato.

Orbene, è risaputo — ed una recente indagine esperita lo ha confermato senza possibilità di dubbi — che l'aliquota destinata al Ministero di grazia e giustizia ha consentito l'acquisto di mobili e macchine talvolta non assolutamente indispensabili, ed il cui acquisto si sarebbe potuto tranquillamente rinviare. Ciò — sia ben chiaro — non vuole assolutamente costituire un rimprovero od una critica al Ministero, il quale ha fatto benissimo a mettere gli uffici dipendenti in condizioni di maggior decoro, ed a consentire ad essi un più rapido espletamento del lavoro. È però innegabile che gli acquisti fatti nel corso dell'ultimo esercizio non dovranno essere ripetuti né durante l'esercizio presente, né in quelli immediatamente successivi, perché al massimo occorrerà una piccola spesa per la manutenzione dei mobili e delle macchine acquistati, spesa che, del resto, ha già la corrispondente voce in bilancio. Il Ministero, quindi, avrà certamente a sua disposizione somme sufficienti alla copertura della spesa prevista per l'attuazione della legge in esame.

Confido, conseguentemente, nel parere favorevole della V Commissione (Bilancio), che consentirà la rapida promulgazione di una legge la cui necessità è da tutti sentita e riconosciuta giusta, perché serve l'interesse della nazione e soddisfa contemporaneamente la legittima attesa di oscuri e finora dimenticati lavoratori.

Nel frattempo, per consentirci di esaminare più tranquillamente la proposta e gli emendamenti, proporrei una norma provvi-

soria, la quale proroghi almeno fino al 31 giugno 1960 il termine di cui all'articolo 6 della legge 20 febbraio 1958, n. 58. Lo stesso Ministero, del resto, a quanto mi risulta, ha già pronto un disegno di legge che presenterà prossimamente in Parlamento, per prorogare addirittura al 31 dicembre 1960 quel termine.

Il provvedimento consta di due articoli. L'articolo 1 sarebbe così formulato: « Il termine di cui all'articolo 6 della legge 20 febbraio 1958, n. 56, è prorogato fino al 31 dicembre 1960.

Conseguentemente gli amanuensi e dattilografi giudiziari assunti a norma dell'articolo 99 del regio decreto legge 8 maggio 1924, n. 745, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, i quali dovrebbero essere licenziati dal servizio a norma dell'articolo 6 della citata legge 20 febbraio 1958, n. 58, saranno trattenuti negli uffici giudiziari fino al 31 dicembre 1960.

Le loro prestazioni saranno pagate con i cinque decimi dei diritti di copia spettanti alle cancellerie ».

L'articolo 2 sarebbe così formulato: « La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ».

Sempre per quanto riguarda la copertura finanziaria necessaria per l'approvazione del progetto Cervone n. 1136, occorre anche tenere presente che l'aliquota dei proventi di cancelleria destinata al Ministero di grazia e giustizia per lo scorso anno 1959 ha superato il miliardo di lire. In ogni caso rimane l'aliquota destinata allo Stato, la quale è pari a quella destinata al Ministero e potrà essere almeno parzialmente impiegata per la copertura della spesa.

Da rilevare, infine, che sono ormai all'esame del Parlamento gli stati di previsione dei vari ministeri, per cui in sede di esame di quello di grazia e giustizia si potrebbe anche opportunamente cercare di reperire i fondi.

SPALLINO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Scusi se la interrompo. Ella dice che il Ministero di grazia e giustizia potrebbe togliere dal proprio bilancio delle somme. Ella sa che in questo momento è innanzi al Senato il disegno di legge sullo stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia. Quindi, l'altro ramo del Parlamento potrà fare degli emendamenti, ma il Ministero non ha facoltà di detrarre niente.

FRACASSI, *Relatore*. Io avrei in ogni modo preparato un nuovo testo della proposta

III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 MAGGIO 1960

di legge, di cui mi limito a leggere i primi due articoli:

Articolo 1: « Il ruolo organico del personale di dattilografia, dipendente dal Ministero di grazia e giustizia, istituito con la legge 27 dicembre 1956, n. 1444, è aumentato di quattrocento unità ».

Articolo 2: « Il Ministero di grazia e giustizia, per la copertura dei posti che risulteranno disponibili al momento della entrata in vigore della presente legge, ivi compresi i quattrocento posti di cui all'articolo 1, è autorizzato a bandire un concorso, da riservare a tutti gli amanuensi e dattilografi giudiziari assunti a norma dell'articolo 99 del regio decreto-legge 8 maggio 1924, n. 745, ed in servizio alla data del 31 ottobre 1959, i quali non abbiano potuto partecipare per qualsiasi ragione ai concorsi banditi fino ad oggi per la copertura degli organici, nonché coloro i quali, avendo partecipato ai concorsi stessi, ne siano stati esclusi per l'età, per l'inidoneità o per qualsiasi altro motivo ».

PRESIDENTE. Ringrazio l'onorevole relatore Fracassi e faccio presente alla Commissione che ci troviamo di fronte al seguente problema. Le obiezioni formali per proseguire nell'esame e nell'approvazione eventuale della presente proposta di legge sono due: una concerne, a norma dell'articolo 133 secondo comma del regolamento della Camera, il fatto della contemporaneità dell'esame di un disegno di legge su materia analoga anche se presentato successivamente, davanti all'altro ramo del Parlamento. Tuttavia nel mio scrupolo di Presidente, per impostare la questione dal punto di vista formale, debbo dire che, a mio avviso, l'articolo 133 secondo comma obbliga a sospendere con carattere preclusivo il dibattito solo nei confronti di proposte o disegni di legge presentati alla Camera, se risulta che al Senato sia stata presentata proposta o disegno di legge di materia identica anteriormente. Quindi occorrono due requisiti: l'anteriorità e l'identità. Ora, nel nostro caso, non c'è l'anteriorità, perché il disegno di legge è successivo alla proposta parlamentare, e la materia non è identica, anche se ci possono essere delle fatali connessioni che dovranno essere scerverate per vedere fino a che punto si tratta precisamente di connessioni e non di identità, e fino a che punto la connessione incide sulla sostanza del disegno di legge. Questa è la prima obiezione. La seconda concerne l'interferenza della nostra valutazione, come Commissione di Giustizia, con la valutazione economica della Commissione del Bilancio.

L'articolo 31 del regolamento disciplina questi casi di conflitto, per quanto le due valutazioni abbiano dei diversi angoli visuali. Noi guardiamo il problema dal punto di vista dell'opportunità e della convenienza giuridica, mentre la V Commissione (Bilancio) lo guarda dal punto di vista della convenienza della spesa e dell'opportunità economica. Ora il regolamento stabilisce che nel caso in cui la Commissione competente, cioè la IV Commissione (Giustizia) in questo caso, non ritenga di aderire al parere contrario, nascendo, quindi, l'ipotesi di conflitto, e la Commissione del Bilancio insista, a giudizio del Presidente della Camera o si procederà a Commissioni riunite per l'esame degli articoli concernenti le conseguenze finanziarie del provvedimento in esame, oppure il medesimo sarà deferito all'Assemblea.

Questo articolo attesta con tutta chiarezza che noi abbiamo facoltà di valutare la cosa, se del caso, in modo diverso da come è stata valutata dalla V Commissione (Bilancio) sotto il profilo economico. Però, se così facciamo, dobbiamo comunicare il nostro diverso avviso al Presidente della Camera, il quale rimette il caso per nuovo esame alla V Commissione (Bilancio). Allora o la V Commissione (Bilancio) concorderà col nostro giudizio, oppure si procederà a Commissioni riunite o in Assemblea plenaria.

Se non vado errato, si tratta di una valutazione di fondo, che può portarci a decidere diversamente da come ha deliberato la V Commissione (Bilancio). Quindi sotto questo aspetto vorrei sentire il Governo nonché gli onorevoli colleghi che credessero di prendere la parola. Dopo di che decideremo se prenderemo le nostre determinazioni dissentendo o meno dalla V Commissione (Bilancio).

SPALLINO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Io potrei togliere d'imbarazzo la Commissione, facendo una semplice richiesta di rimettere all'Assemblea la proposta di legge. Non lo faccio per riguardo alla Commissione e soprattutto perché intendo associarmi alle parole dell'onorevole Fracassi, quando ha insistito sul sentimento di comprensione che dobbiamo avere per questa categoria. Tra parentesi, non so proprio se, come ha detto l'onorevole Fracassi, si tratti effettivamente di collaboratori della giustizia o meno; è una valutazione che per conto mio non condivido, ma che lascio all'apprezzamento della Commissione. Comunque, non intendo avvalermi della facoltà a cui mi riferivo.

Quanto alle due questioni pregiudiziali, prospettate dalla diligenza dell'onorevole Presidente, il Governo si rimette all'apprezzamento sovrano della Commissione. Io, però, vorrei dire all'onorevole Fracassi e alla Commissione che non bisogna fare dei poemi in una materia che può essere regolata obiettivamente con riguardo non solo della giustizia ma anche degli interessati. Io, per esempio, non posso assolutamente condividere — e lo diremo se dovremo discutere di questo disegno di legge — l'opinione che gli amanuensi siano impiegati dello Stato. I componenti della Commissione Giustizia debbono sapere che gli amanuensi non dipendono affatto dallo Stato, non hanno alcun rapporto con lo Stato. Il fatto di sedere negli uffici giudiziari, di copiare sentenze e scrivere a macchina, non comporta un vincolo impiegatizio di nessuna natura tra lo Stato e queste persone.

DANTE. Però, se rubano, diventano pubblici ufficiali.

SPALLINO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Perché sono addetti a un pubblico servizio. Dunque non mi sento assolutamente di condividere questa opinione. Mi permetto di dire, come uomo e non come rappresentante del Governo, che se veramente si vuole andare incontro a questi amanuensi e a questi dattilografi, c'è da fare quello che ha detto il Governo. Nel corso dell'esposizione ampia e profonda, della quale mi compiaccio vivamente con il relatore, ho sentito dire dall'onorevole Fracassi che il Governo si è dimenticato delle categorie, perché cedette ad altri impegni. Credo, come rappresentante del Governo, di essere lontano dalle distrazioni cui accennava l'onorevole Fracassi. Desidero, come mio costume, arrivare sostanzialmente a rendere giustizia, nei limiti del possibile. Nei limiti, quindi, delle leggi che disciplinano la materia e delle possibilità di bilancio, che non dipendono dal Ministro per la grazia e giustizia, il quale non ha fondi speciali; ha un bilancio predisposto dal Ministero del bilancio e sottoposto alle Camere per l'approvazione.

Se si vogliono aiutare questi dattilografi, non c'è che da presentare una proposta di legge per aumentare l'organico. Per quanto riguarda il mio Ministero, sarà esaminata con la massima obiettività e simpatia.

Prova di questa simpatia la stiamo dando in questo momento. Il Presidente ha accennato alla norma del regolamento per la quale se alla Camera è stato presentato in precedenza un disegno di legge, il Senato dovrà aspettare tre mesi prima di esaminare una

proposta vertente su identica materia. Qui c'è un motivo di connessione, ammesso dall'onorevole Fracassi, il quale ha detto di concordare sulla norma provvisoria a favore di questi 400 amanuensi in più, che è il Ministero a tenere per ragioni di umanità.

E questo è avvenuto e l'abbiamo considerato nel disegno di legge di cui ieri al Senato si è iniziata la discussione, rinviata a mercoledì per la definizione. Se questo non fosse avvenuto, 400 di questi amanuensi sarebbero dovuti andar fuori degli uffici giudiziari. L'abbiamo fatto proprio per le ragioni d'umanità e simpatia cui faceva appello l'onorevole Fracassi.

Voglio entrare nel merito, affinché sia riconosciuta la perfetta linearità del Governo. Che cosa voleva l'onorevole Cervone con la sua proposta di legge? Leggiamo l'articolo 1: « Il Ministro di grazia e giustizia è autorizzato a bandire un concorso per titoli, fino a copertura dei posti previsti in organico », ecc. Ed è proprio così. I posti in organico, fino a quando non sarà approvata quella proposta di legge che mi sono permesso di suggerire, sono millesettecento.

Infatti con decreto ministeriale 26 gennaio 1957 fu indetto un concorso a cinquecento posti di dattilografo negli uffici giudiziari, posti ridotti a quattrocentoventicinque con decreto ministeriale 16 novembre 1957, per la riserva a favore degli invalidi. Come vincitori di tale concorso, sono stati nominati, con decreto ministeriale 18 luglio 1959, quattrocentoventicinque dattilografi.

Con decreto ministeriale 26 marzo 1958 fu indetto un concorso a centoventi posti di dattilografo negli uffici giudiziari. I vincitori di detto concorso sono stati nominati con decreto ministeriale 13 aprile 1960.

Con altro decreto ministeriale 26 marzo 1958 fu indetto un terzo concorso a novecento posti di dattilografo negli uffici giudiziari, riservato agli amanuensi e ai dattilografi già in servizio. Il provvedimento di nomina dei vincitori sarà emanato quanto prima. Abbiamo un totale di millequattrocentoquarantacinque posti.

Per legge, un 15 per cento dei posti va riservato agli invalidi: sono altri duecentocinquanta posti.

Il totale complessivo è di millesettecento. Tutti i posti in organico sono, quindi, coperti. Non so perché dobbiamo discutere di questa materia, quando siamo perfettamente a posto.

Aggiungo che delle esigenze della numerosa categoria degli amanuensi si è fatto eco

l'onorevole Bozzi: è, infatti, pendente una sua proposta di legge che propone l'aumento di duecentocinquanta posti di amanuensi e dattilografi giudiziari.

Con la proposta di legge Cervone siamo a posto, in quanto riguarda un organico già completo. Se poi si vuole aumentare l'organico, occorre una proposta di legge e non un emendamento, come ho sentito si voleva fare. Il Governo prenderà posizione e mi auguro, per quanto mi riguarda, con la maggiore simpatia.

La proposta di legge dell'onorevole Cervone all'articolo 2 stabilisce che il servizio precedentemente prestato dai vincitori di concorso per dattilografo giudiziario sarà valutato ai fini degli scatti di stipendio e del trattamento di quiescenza.

La proposta di legge, innanzi tutto, per quanto riguarda la riserva di posti, innova non solo il principio secondo il quale tutti i cittadini possono essere ammessi ai concorsi, ma anche il principio di cui all'articolo 182 dello statuto degli impiegati civili dello Stato, in virtù del quale è consentito l'accesso alle carriere esecutive solo attraverso pubblico concorso. Non può concedersi, neppure sotto il profilo umano e sociale, che agli amanuensi che dovranno lasciare il servizio perché sostituiti con i vincitori di regolare concorso, sia assicurato un trattamento non previsto dalle norme regolamentari. Il presupposto della cessazione di un servizio prestato alle dipendenze dello Stato, non ricorre nella specie.

Per quanto riguarda l'articolo 2 — cioè la valutazione ai fini degli scatti di stipendio e del trattamento di quiescenza degli anni di servizio precedentemente prestati in uffici giudiziari — è sufficiente far notare che suscettibile di simile valutazione è solo il servizio, di ruolo o non di ruolo, prestato alle dipendenze dello Stato, e tale non può considerarsi quello prestato alle dipendenze delle cancellerie giudiziarie.

Queste considerazioni valgono anche nei confronti della proposta di legge Misefari e Gullo.

Prima di mettermi a disposizione dell'onorevole Fracassi, ho voluto esprimere per lealtà le considerazioni del Governo, perché la Commissione sia edotta dei dati di fatto.

KUNTZE. Chiedo notizie in merito a quella sentenza del Consiglio di Stato di cui si è parlato.

SPALLINO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Non ne ho notizia. Al

Senato, anche il senatore Berlingieri ha chiesto notizie. Io non ne ho, perché la sentenza non è stata ancora pubblicata.

DEGLI OCCHI. È interessante conoscere quelle che possono essere le conseguenze di questa sentenza nei confronti di coloro che hanno vinto i concorsi e che sentono in questo momento eccitata la legittimità del posto vinto a concorso, in relazione al ricorso che è stato fatto perché vi hanno partecipato dei quasi centenari. I vincitori vengono a subire le conseguenze del ricorso di due persone, escluse per ragioni di età. Il che è preoccupante, date le condizioni di spaventosa miseria di costoro.

SPALLINO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Quelli del concorso sono già tutti a posto. La preoccupazione che viene espressa è in relazione alla possibilità dell'annullamento del concorso a seguito della sentenza del Consiglio di Stato. Bisogna però conoscere prima il testo della sentenza, altrimenti non è possibile discutere. Tutti sono a posto, tranne la riserva del 15 per cento a favore degli invalidi.

KUNTZE. Ci permettiamo di insistere perché, proprio a causa della notizia di quella sentenza, nella categoria si è suscitato un vivissimo allarme. Io mi premurai di assumere informazioni presso il Ministero della giustizia e mi si disse che di quella sentenza ignoravano tutto, che avevano preparato i decreti e li avrebbero inviati alla Corte dei conti.

Noi vorremmo sapere dal rappresentante del Governo, nei limiti del possibile, se questa eventuale sentenza, della quale non conosciamo ancora il tenore, possa avere incidenza sui concorsi già portati a termine e regolarmente espletati. Dico questo perché le sentenze dell'autorità giudiziaria amministrativa sono esecutive fino a un certo punto e non sono esecutive affatto. Tante volte è accaduto che, delle sentenze della giustizia amministrativa, la pubblica amministrazione non ha tenuto conto affatto.

Non so se il Sottosegretario possa dirci il suo pensiero sulla materia. Se potesse, vorremmo assicurare novecento anime in pena. Perché fra l'altro c'è stata una circolare del segretario del loro sindacato, che ha suscitato l'allarme, in quanto vi si dice che in seguito alla vittoria di quei due o tre che avevano ricorso contro l'esclusione, tutto il concorso sarebbe stato annullato.

SPALLINO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Veramente mi pare fuori luogo, in questo momento e per quel che mi riguarda, discutere una sentenza della quale

non si conosce il testo e la motivazione, e rispondere se il Governo eseguirà o no questa sentenza. Penso che il Ministero di grazia e giustizia è per la giustizia. Qualora l'autorità giudiziaria amministrativa abbia trovato motivi di invalidità del concorso, il Ministero si attiene alla sentenza.

Se si tratta di due o tre persone, troveremo il modo di sistemarle. Il Governo si regolerà con la massima obiettività, tenendo conto della situazione di tutti.

DEGLI OCCHI. Siccome il Governo non è informato, bisogna che lei assuma subito informazioni.

PRESIDENTE. Dobbiamo prendere le nostre decisioni, perché siamo in sede legislativa. Ritene la Commissione opportuno di dissentire dall'opinione espressa dalla V Commissione (Bilancio)? Questa questione è ormai pregiudiziale su tutto il resto. Abbiamo sentito l'onorevole relatore, abbiamo sentito il rappresentante del Governo, sentiremo altri colleghi se vogliono prendere la parola. La Commissione del Bilancio non poté esprimere parere favorevole, perché la maggiore spesa risultò impegnata. La Commissione del Bilancio ritenne, peraltro, di dover esprimere tutto il proprio consenso con i motivi che hanno ispirato la proposta ed espresse l'augurio che la IV Commissione (Giustizia) potesse, in collaborazione con il Governo, trovare una soluzione al problema. Nel qual caso la IV Commissione (Bilancio) riprenderà in esame la questione.

BREGANZE. Ho l'impressione che l'osservazione formulata dall'onorevole Sottosegretario possa dirsi pregiudiziale nel senso che, se non ci sono i posti, deve mancare anche la possibilità di occuparli. Tuttavia attendiamo ulteriori chiarimenti che l'onorevole Sottosegretario si è riservato di dare.

SPALLINO, Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia. Ho già detto che i posti sono tutti coperti: per l'organico ci sono quattrocento amanuensi in più. Ad ogni modo proporrò al Senato di mantenerli fino al 1961.

FRACASSI, Relatore. Quello che noi chiediamo è un atto di giustizia nei confronti di tutti coloro che non hanno avuto la possibilità di fare il concorso.

SPALLINO, Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia. Se noi avessimo dato esecuzione proprio a quell'articolo 6 della legge 20 febbraio 1958, n. 58, a quest'ora avremmo dovuto mandare via i quattrocento amanuensi in questione. Ma siccome conosciamo le loro necessità — e benché l'orga-

nico non lo permetterebbe — prolungheremo di un anno il loro mantenimento in servizio. È quanto stiamo facendo al Senato. Di più non posso dire.

BREGANZE. Tuttavia, per rispondere alla domanda che l'onorevole Presidente ha posto ai colleghi della Commissione, se, cioè, noi siamo abilitati o meno a decidere anche in difformità della V Commissione (Bilancio), io rispettosamente ritengo che se vi sono elementi validi che dimostrino un errore in cui la Commissione predetta sia caduta, a noi compete riferire tale errore alla Commissione del bilancio perché riesamini il provvedimento.

Poiché ho la parola, vorrei viceversa confortare l'interpretazione che l'onorevole Presidente ha dato in riferimento al titolo di esaminare la legge anche se c'è in atto un altro provvedimento. Sono convinto che, seppure la dizione farebbe pensare ad una proposta comunque oggi presentata, valga pur qui il principio della prevenzione per cui, avendo noi avuto in esame il provvedimento prima di quello presentato al Senato, il titolo da parte nostra ad esaminare sia certamente valido.

SPALLINO, Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia. Non per il Governo, però.

BREGANZE. Vorrei, inoltre, far osservare che, pur ritenendo la validità di questa osservazione di carattere preliminare, non posso però concordare con il collega Fracassi circa l'urgenza del problema, che pure lo stesso onorevole Sottosegretario ha riconosciuto e sottolineato. Infatti chiunque di noi abbia contatti abbastanza frequenti con la vita degli uffici giudiziari si sarà potuto rendere conto che, se da un lato umano e sociale occorre definire quanto prima la posizione di tali preziosissimi collaboratori sia dal punto di vista economico e previdenziale, che da quello della loro dignità umana, d'altro canto sussiste una concreta esigenza che sia potenziato il numero di questi dattilografi che oggi non possono evidentemente soddisfare le vaste esigenze che gli uffici stessi presentano.

Non posso, pertanto, che auspicare che le difficoltà di carattere pregiudiziale e tecnico vengano al più presto superate onde sia data al problema la soluzione più adeguata.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, a me sembra che quel tanto di valutazione di merito che dovevamo pur fare allo scopo di prendere posizione rispetto alla V Commissione (Bilancio), sia stata fatta. Riterrei pertanto — fatta salva la vostra decisione — che, essendo

gli organici coperti e sorgendo, quindi, un problema di aumento degli stessi e non già di copertura di posti vacanti, si prospetti la convenienza della sospensione della discussione.

Sentiamo l'onorevole Relatore.

FRACASSI, *Relatore*. Sono d'accordo! Penso che questa sia la soluzione migliore.

KUNTZE. Onorevole Presidente, vorrei richiamare la sua attenzione sul fatto che l'ordine del giorno reca la discussione anche di una seconda proposta di legge che ritengo sia superata dall'avvenuto espletamento del concorso dei 900 posti. Non solo, ma se la proposta di legge Misefari e Gullo al tempo in cui è stata presentata valeva a sistemare almeno una parte degli amanuensi in questione, il problema oggi è, invece, quello di aumentare l'organico, in merito al quale l'onorevole Sottosegretario ci ha dato assicurazione di tener debito conto nel disegno di legge presentato al Senato.

PRESIDENTE. Concordemente con quanto dichiarato dall'onorevole Kuntze, ritengo anch'io che la proposta di legge Misefari, che aveva la sua ragion d'essere all'atto della

presentazione, sia stata ormai superata dai fatti nuovi che hanno assunto carattere di pregiudizialità.

SPALLINO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Volevo chiarire: io non ho detto che il Governo garantisce che presenterà un disegno di legge; ho detto che al Senato noi stiamo discutendo della stessa materia, preoccupati di questi 440 amanuensi che, pur essendo oltre l'organico, noi manterremo in servizio ancora per un anno onde non metterli sul lastrico.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, se la Commissione è d'accordo, può rimaner stabilito che la discussione abbinata delle proposte di legge n. 1136 e n. 787 venga sospesa.

(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle 11,30.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI